

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 87 del 21 marzo 1998 - con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e in particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree della zona infetta;

Vista la determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53 ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;

Vista la determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 71 del 3 agosto 2021 recante «Reg. (UE) 2020/1201. Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del reg. UE 2020/1201 «Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette» con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18

del reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, nelle zone infette... in particolare olivo: varietà Leccino e FS17 in quanto risultate resistenti/tolleranti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*...;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 343 del 14 marzo 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. «Terra d'Otranto» in data 29 giugno 2022, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»; e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto» è motivata dalla diffusione del batterio della c.d. *Xylella fastidiosa* che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;


Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 180 del 31 agosto 2022, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terra d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della Sezione Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza l'epidemia causata dal batterio *Xylella fastidiosa*, agente fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti nelle varietà di olivo, Cellina di Nardò e Ogliarola salentina, presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e fortemente sensibili all'azione del batterio *Xylella fastidiosa*, e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulle varietà di olivo resistenti o tolleranti al batterio»;

Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta di cui all'art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all'allegato 1 alla determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021;

Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da *Xylella fastidiosa* hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilità al batterio delle cultivar Cellina di Nardò e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;

Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno;

Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la Cellina di Nardò, le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;



Considerato la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da *Xylella fastidiosa* attraverso operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varietà di olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;

Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla campagna olearia 2022/2023 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 20 settembre 2022


Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO


MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERRA D'OTRANTO»
AI SENSI DELL'ART. 53 PUNTO 4 DEL REG. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:

Testo in vigore	Testo modificato
<p>ART. 2 (Varietà di olivo)</p> <p>La denominazione di origine controllata “Terra d'Otranto” è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.</p>	<p>ART. 2 (Varietà di olivo)</p> <p>La denominazione di origine controllata “Terra d'Otranto” è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina), <i>Leccino e FS-17 (denominata Favolosa)</i> per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.</p>
<p>ART. 4 (Caratteristiche di coltivazione)</p> <p>1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, e comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un</p>	<p>ART. 4 (Caratteristiche di coltivazione)</p> <p>1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un</p>



<p>limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E' consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.</p> <p>2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.</p> <p>4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.</p>	<p>limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati <i>e quelli adatti alla coltivazione intensiva e alta intensità prevista per la varietà Leccino e FS-17</i>, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E' consentita una densità massima <i>per gli oliveti tradizionali</i> di 400 piante per ettaro <i>e per gli oliveti intensivi e ad alta intensità</i> di 1200 piante per ettaro.</p> <p>2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.</p> <p>4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.</p>
<p>ART. 6 (Caratteristiche al consumo)</p> <p>1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda</p>	<p>ART. 6 (Caratteristiche al consumo)</p> <p>1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda</p>



<p>dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l'Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.</p> <p>Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;</p> <p>numero di perossidi: ≤ 14 Meq O₂</p> <p>K232 : $\leq 2,20$</p> <p>K270: $\leq 0,170$</p> <p>Acido linoleico: $\leq 13\%$</p> <p>Acido linolenico: $\leq 0,8$</p> <p>Acido oleico : $\geq 70\%$</p> <p>Valore del campesterolo: $\leq 3,50$</p> <p>Trinoleina: $\leq 0,30$</p>	<p>dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, <i>mandorla ed erba appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba e sentori floreali per l'FS17.</i></p> <p>Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;</p> <p>numero di perossidi: ≤ 14 Meq O₂</p> <p>K232 : $\leq 2,20$</p> <p>K270: $\leq 0,170$</p> <p>Acido linoleico: $\leq 13\%$</p> <p>Acido linolenico: $\leq 0,8$</p> <p>Acido oleico : $\geq 70\%$</p> <p>Valore del campesterolo: $\leq 3,50$</p> <p>Trinoleina: $\leq 0,30$</p>
--	---

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.

22A05501

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2022.

Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla deliberazione CIPES n. 7 del 14 aprile 2022, «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2014, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6 del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo;

